

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Coop. Soc. ERACLE Cambio gestione sezione Anziani tipologia Casa di Riposo dall’Istituto San
Vincenzo De Paoli. -Bronte ”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTA il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l’approvazione del regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all’albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l’albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall’art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il Decreto R.S. n. 3336 del 15/11/1995 con il quale la Fondazione San Vincenzo de Paoli con sede legale in Bronte Via Indipendenza n. 3 è stata iscritta al n. 585 dell’albo regionale per la sezione Anziani tipologia Casa di Riposo per una struttura sita in Bronte via Indipendenza n. 3;

VISTA la nota del 06/06/2019, trasmessa dall’Ente Fondazione San Vincenzo de Paoli, con la quale il legale rappresentante dell’Ente comunica di rinunciare alla gestione della predetta Casa di Riposo per Anziani a favore dell’Ente Societa’Coop Sociale Eracle con sede legale in via San Filippo Neri n. 32, Caltagirone;

VISTA l’istanza con la quale il legale rappresentante dell’Ente Societa’Coop Sociale Eracle chiede la modifica del decreto di iscrizione all’albo concessa all’Ente Fondazione san Vincenzo de Paoli per la gestione della Casa di Riposo per Anziani sita in Bronte via Indipendenza n. 3;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota Prot n. 25881 del 22/07/2019 dall’ A.S.P. n. 3 di Catania;

VISTO il parere reso dal Comune di Bronte con nota Prot n. 30397 del 18/09/2019;

RITENUTO, pertanto, che è possibile procedere alla revoca del Decreto R.S. n. 3336 del 15/11/1995 autorizzando al funzionamento l’Ente Societa’Coop Sociale Eracle ;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il Decreto R.S. n. 3336 del 15/11/1995 con il quale è stato iscritto al n. 585 dell'albo regionale l'ente Fondazione San Vincenzo de Paoli con sede in Bronte per la sezione Anziani tipologia Casa di Riposo è revocato. L'Ente Fondazione San Vincenzo de Paoli con sede in Bronte è cancellata dal n. 585 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'Ente Società Coop Sociale Eracle con sede legale in Caltagirone Via San Filippo Neri n. 32 per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Anziani TIPOLOGIA Casa di Riposo sita in Bronte via Indipendenza n. 3 e per una ricettività di n. 74 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere a richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 1-3 AGO. 2020



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio